



Comune di NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

copia

Deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE

N. 111

del 22/09/2020

OGGETTO:Tribunale di Bologna – procedimento monitorio n. 6200/2020 (decreto ingiuntivo n. 2304/2020) proposto da HERA COMM SPA – opposizione – affidamento incarico professionale per difesa tecnica.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **ventidue (22)** del mese di **Settembre** alle ore **15:00** nella sala Consiliare del Comune suddetto, all'uopo individuata, **con decreto sindacale n. 04/2020**, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
ALBI Antonio	Sindaco	X	
CARDAMONE Francesco	Vice Sindaco	X	
GRANDINETTI Walter	Assessore	X	
VACCARO Patrizia	Assessore		X
VITELLINO Rosa	Assessore	DIMISSIONARIO	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000) il **Segretario Comunale , D.ssa Rosetta Cefalà.**

Presiede il Sindaco Ing. Antonio Albi il quale, constatato preliminarmente :

che gli intervenuti sono in numero legale,

che tutti i presenti sono disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dai provvedimenti governativi in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49, D.lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

al Comune di Nocera Terinese è stato notificato il decreto ingiuntivo nr. 2304/2020 emesso dal Tribunale di Bologna reso nel procedimento monitorio nr. 6200/2020 RGC ad istanza di HERA COMM SPA, con sede legale ad Imola (BO) ;

Preso atto che:

- in ragione dell'istruttoria effettuata , ricorrono fondati motivi per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato e confutare tutte le prospettazioni formulate dalla parte ricorrente, stante l'incompetenza territoriale e la carenza di obbligazione vincolante;
- allo scopo, risulta indispensabile costituirsi in giudizio e procedere alla nomina di legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune, al fine di tutelarne le ragioni;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore, legale rappresentante dell'Ente, a proporre opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo innanzi al tribunale civile di Bologna;

Accertato che all'interno della struttura non vi è l'ufficio Legale, per cui necessita affidare a professionista esterno l'incarico per la difesa dell'ente ;

Ravvisata la necessità , pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'ente innanzi al tribunale di Bologna all'avvocato Francesco Carnovale Scalzo, del foro di Lamezia Terme, con pregressi rapporti professionali con il Comune di Nocera Terinese, il quale professionista, appositamente contattato per le vie brevi, stante la necessità e l'urgenza di introdurre, nei termini di rito, la causa di opposizione, si è reso immediatamente disponibile (nota prot.5697 del 04.09.2020), quantificando il compenso professionale in euro

2. 400,00, somma comprensiva di spese ed oneri di legge;

Atteso che le vigenti norme del TUEL - D.lgs. 267/2000 - consentono di perseguire gli indirizzi programmatici anche attraverso il conferimento di un incarico esterno ad alta, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione;

Tenuto Conto che tali conferimenti presuppongono da una parte il possesso di una elevata specifica professionalità e dall'altra l'esistenza di un rapporto fiduciario con gli organi politici, per cui la scelta dei singoli professionisti può essere rimessa alla discrezionalità dell'Amm.ne ai sensi dell'art. 50 del TUEL D.lgs. N°267/2000;

Letta e Richiamata la deliberazione n. 6/aut/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 marzo 2008, ad oggetto "linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54 -57, l 244/2007, in materia di regolamenti degli enti loca-

li per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza", ove, in merito al conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, viene precisato che gli stessi esorbitano concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essi non si applica la disciplina di cui alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2008;

Atteso che, in conformità ai criteri interpretativi ivi espressi dalla stessa Corte dei Conti, le disposizioni di cui alla citata normativa della legge finanziaria 2008 non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione o gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

che già il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730, sosteneva che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea all'applicazione dell'obbligo di gara, previsto per i servizi legali;

Richiamata, inoltre, la circolare numero 1 del 19 gennaio 2017 dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti, ove viene precisato che l'ordinamento non ha posto obblighi circa la necessità di espletare una preventiva procedura di gara per l'affidamento di un incarico di difesa in giudizio, in virtù della natura fiduciaria caratterizzante in maniera imprescindibile il rapporto tra cliente e avvocato;

Atteso che tale interpretazione viene suffragata dalla stessa Unione nazionale avvocati amministrativisti partendo dall'analisi della fonte comunitaria che il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) recepisce, ossia la direttiva 2014/24/UE, la quale chiarisce, in maniera inequivocabile, l'esclusione "dall'ambito di applicazione della presente direttiva", oltre che dei servizi prestati da notai e quelli connessi all'esercizio di quelli che "comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari";

che, secondo l'Unione nazionale avvocati amministrativisti, dunque, "non potrà quindi ricavarsi dalla fonte di recepimento nazionale ciò che la fonte comunitaria esplicita all'opposto";

Richiamata la sentenza del T.A.R. Bari, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289, ove precisato che l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione, consistente nel conferimento del singolo incarico episodico ad un legale legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Tenuto Conto, inoltre, che tale attività ha il carattere della temporaneità;

che alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, nel caso in cui l'incarico di patrocinio legale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio dell'amministrazione interessata, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;

Atteso che tale orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che si sia al cospetto di attività riconducibili nel concetto di "servizi legali" soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca;

che, invece, qualora l'incarico professionale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;

che, pertanto, il conferimento dell'incarico fiduciario di patrocini legale, rimane sottoposto solo a talune condizioni, quali il preventivo impegno contabile da parte dell'ente, la forma scritta dell'accordo e la dimostrazione circa l'impossibilità da parte del personale interno di assolvere all'incarico;

Vista la sentenza nella causa C-264/18, ove la Corte di Giustizia Ue si è espressa ritenendo che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

Rilevato che in relazione all'affidamento dell'incarico di che trattasi:

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;

b) con il presente atto viene attestata l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, atteso che l'attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati, per la quale nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell'organico comunale è in grado di corrispondere, per assenza della necessaria qualificazione professionale;

c) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;

Visto il D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato nr. 2 (all. 4/2), in materia di spese per incarichi legali;

Ritenuto di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa, gli adempimenti conseguenziali, tra i quali : 1) l'adozione delle determinazioni di impegno di spesa di Euro 2.400,00 (somma comprensiva di spese ed oneri di legge), con imputazione sul pertinente capitolo di spesa 1477 del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2020/2022 come di seguito: euro 400,00 -annualità 2020; euro 1.000,00 annualità 2021 ed euro 1.000,00 annualità 2022 ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al

D.Lgs 118/2011, allegato 1 Art.16; 2) la stipula di apposita convenzione di assistenza e patrocinio legale con il professionista esterno individuato dall'amministrazione, al fine di stabilire l'oggetto, le modalità operative nonché le modalità e tempi di pagamento del corrispettivo dell'incarico tenuto conto delle disponibilità di cassa dell'Ente, e monitorando lo stato del giudizio;

Visto il D.M. del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato rinviato al 31/03/2020 successivamente più volte differito, anche per l'emergenza sanitaria da COVID-19, per ultimo al 30 settembre 2020 per effetto della legge 77/2020, di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto rilancio);

Visto l'art.163 del TUEL 267/2000, in ordine all'esercizio provvisorio;

Vista la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17/09/2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs.n.33/2013, a pubblicare i relative dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

Visto il PTPCT 2020/2022 approvato con delibera di G.C. n. 16 del 31.01.2020;

Visto il Piano Provvisorio della Performance 2020/2022 approvato con delibera di G.C. n. 104 del 04.09.2020, ad integrazione del PEG provvisorio 2020 approvato con delibera di G.C. n. 92 del 07.08.2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. **Di proporre** opposizione, innanzi al Tribunale Civile di Bologna, avverso il decreto ingiuntivo nr. 2304/2020 emesso dal Tribunale di Bologna reso procedimento monitorio nr. 6200/2020 RGC ad istanza di HERA COMM SPA con sede legale ad Imola (BO).
2. **Di autorizzare** il Sindaco a costituirsi, in nome e per conto dell'Ente, nell'instaurando giudizio di che trattasi, nonché a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposite procura speciale alle liti relativamente alla vertenza de qua.

3. **Di affidare**, allo scopo, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasferiti, l'incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio nella controversia in parola all'Avv. Francesco Carnovale Scalzo, del Foro di Lamezia Terme, con studio legale in Lamezia Terme (Cz), conferendo allo stesso ampio mandato di difendere e rappresentare l'Amministrazione Comunale di Nocera Terinese in tale procedura, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di sottoscrivere l'atto di opposizione, proporre domande riconvenzionali e risarcitorie, formulare istanze, rinunciare agli atti, farsi sostituire, e con facoltà di domiciliarsi, il tutto nell'interesse dell'Ente Rappresentato.
4. **Dare atto che** con il professionista incaricato verrà stipulata apposita convenzione, stabilendo in essa le modalità ed i termini di erogazione delle competenze, tenuto conto delle disponibilità di cassa dell'Ente.
5. **Di riservare** a separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa, gli atti gestionali conseguenti, tra cui: il successivo impegno di spesa di € 2.400,00 (somma comprensiva di spese ed oneri di legge) da imputare sul pertinente capitolo di spesa 1077, del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2020/2022 come di seguito: euro 400,00 -annualità 2020; euro 1.000,00 annualità 2021 ed euro 1.000,00 annualità 2022 ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011, allegato 1 Art.16; la stipula della convenzione di incarico, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, previa approvazione dello schema tipo, con apposita determinazione.
6. **Di trasmettere** al legale di cui sopra, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione.
7. **Di disporre** la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottocategoria di 1° livello "Consulenti e collaboratori", ai sensi del D.Lgs.N.33/2013.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione con separate votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/8/2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: Tribunale di Bologna – procedimento monitorio nr. 6200/2020 (decreto ingiuntivo nr. 2304/2020) proposto da HERA COMM SPA . Opposizione. Affidamento incarico professionale per la difesa tecnica.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata. Nocera Terinese , lì 22/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giovanni Eugenio Macchione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese, lì 22/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giovanni Eugenio Macchione

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

f.to Ing. Antonbio Albi

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Nocera Terinese lì 24.09.2020

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, VISTI gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico (art. 32, c 1, della Legge n. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 2, D.Lgs. 267/2000);

che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data 24.09.2020 prot. n. 6284.;

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 24.09.2020;

x

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n° 267/2000.

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.n°267/2000).

Nocera Terinese, lì 24.09.2020

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 24.09.2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà

